

4° Chi chiede la ritrasmissione deve impegnarsi a pagare le tasse che il nuovo ufficio di destinazione non potesse riscuotere per qualsiasi causa.

Gli uffici devono quindi assicurarsi dell'identità del richiedente ed osservare il disposto dell'art. 16, per quanto riguarda il modo di garantire la riscossione delle tasse di ritrasmissione.

Art. 140. — RITRASMISSIONE DEI TELEGRAMMI D'INIZIATIVA D'UFFICIO.

È obbligatoria la ritrasmissione, d'iniziativa d'ufficio, dei telegrammi privati diretti agli alti personaggi e funzionari indicati negli allegati A e B. La ritrasmissione ha luogo in franchigia limitatamente ai telegrammi per l'interno e per la Somalia italiana (via radio Roma).

L'indirizzo di tali telegrammi dev'essere preceduto dall'indicazione *Ritrasnesso in franchigia*.

Art. 141. — TASSE DI RITRASMISSIONE — INDICAZIONE DI SERVIZIO.

1° In generale le tasse di ritrasmissione si riscuotono sul destinatario, analogamente al sistema seguito per la riscossione delle tasse di proseguimento.

Quando si tratta di indirizzare il telegramma ad una sola località, senza l'indicazione di trasmissioni eventuali successive, la persona che dà ordine di far proseguire detto telegramma ha facoltà di pagare essa stessa la tassa di ritrasmissione. Se, nelle stesse condizioni, la persona che dà ordine di far proseguire il telegramma chiede anche che la ritrasmissione sia effettuata di urgenza, ha l'obbligo di pagare essa stessa la tassa d'urgenza.

L'ufficio che aderisce a tale richiesta aggiunge nell'indirizzo del telegramma da far proseguire l'indicazione di servizio tassata = Urgente =.

Inversamente i telegrammi urgenti possono essere, a richiesta del destinatario o del suo rappresentante, ritrasmessi come ordinari, previa cancellazione dell'indicazione = Urgente = e relativa correzione del numero delle parole nel preambolo.

2° Come per i telegrammi da far proseguire, l'importo della tassa da riscuotere a destinazione s'indica con la formola: *Esigere lire.....* (Per l'estero: *Percevoir.....*) aggiunta nella casella delle indicazioni eventuali.

Quando la tassa di ritrasmissione è pagata da chi la ordina, invece della formola: *Esigere lire.....* (Per l'estero: *Percevoir.....*) deve adoperarsi la seguente: *Tassa riscossa* (Per l'estero: *Taxe perçue*).

Art. 142. — NORME PER LA RITRASMISSIONE DEI TELEGRAMMI.

1° Le norme contenute nel capitolo dei telegrammi da far proseguire a richiesta del mittente sono applicabili ai telegrammi da ritrasmettersi a richiesta del destinatario o d'iniziativa d'ufficio, in quanto non siano modificate da quelle che seguono.

2° Nei telegrammi ritrasmessi a richiesta del destinatario, o dei suoi rappresentanti, o d'iniziativa d'ufficio, l'indirizzo dev'essere fatto precedere dall'indicazione tassata = *Ritrasnesso da...* = (Per l'estero: = *Réexpédié de...* =), seguita dal nome dell'ufficio o degli uffici che hanno ritrasmesso i telegrammi stessi.

Anche per questi telegrammi si cancellano le indicazioni relative al domicilio dei destinatari per le località nelle quali il telegramma ha già transitato.

Perciò un telegramma indirizzato a *Bianchi Hôtel Continental Genova*, ritrasmesso a richiesta del destinatario prima a Firenze quindi a Parigi, assumerebbe il seguente indirizzo:

a) nella trasmissione da Genova a Firenze: = *Ritrasmesso da Genova = Bianchi Albergo Stella d'Italia Firenze*;

b) nella trasmissione da Firenze a Parigi: = *Rèexpédié de Gênes Florence = Bianchi 13 Avenue Opéra Paris*.

3° Nel caso di telegrammi ritrasmessi non consegnati, l'avviso di non consegna, redatto nella forma indicata all'art. 111 § 5°, è indirizzato dall'ufficio che lo emette all'ufficio che fece l'ultima ritrasmissione; questo lo inoltra al precedente, e così di seguito da uno all'altro degli uffici interessati, affinché ognuno da parte sua curi il recupero della tassa relativa alla propria ritrasmissione, modificando convenientemente l'indicazione della tassa da esigere. Infine l'avviso è trasmesso all'ufficio d'origine del telegramma senza alcuna indicazione di tassa da esigere.

CAPITOLO 25°

Telegrammi multipli.

Art. 143. — DEFINIZIONE.

1° Si chiama telegramma multiplo quello indirizzato sia a più destinatari in un medesimo luogo o in località differenti, ma servite da un medesimo ufficio telegrafico, sia a un solo destinatario, a diversi domicili in una stessa località o in località differenti ma servite da un medesimo ufficio telegrafico.

— Nel servizio interno deve considerarsi come telegramma multiplo quello diretto a uno o più destinatari a diversi domicili, anche quando i diversi domicili o i nomi dei destinatari siano separati dalla particella *o* od altra equivalente.

2° I telegrammi multipli sono ammessi nel servizio interno e con gli altri Paesi per i quali nella *Tariffa telegrafica* tale servizio speciale risulta ammesso.

Art. 144. — INDICAZIONE DI SERVIZIO TASSATA — COMPILAZIONE DELL'INDIRIZZO.

1° Nei telegrammi multipli il mittente deve scrivere, prima dell'indirizzo, l'indicazione di servizio tassata = *TMx* =. La lettera *x* rappresenta il numero dei destinatari cui il telegramma è diretto o dei diversi domicili di uno stesso destinatario.

2° Nei telegrammi diretti a più destinatari le indicazioni relative al luogo di consegna devono figurare dopo il nome di ciascun destinatario.

Parimenti nei telegrammi diretti ad un solo destinatario, a parecchi domicili, il nome del destinatario deve figurare prima di ciascuna indicazione di luogo di recapito.

Il nome dell'ufficio di destinazione deve essere indicato una volta sola, dopo tutti gli indirizzi.

3° Se un telegramma multiplo comporta qualche servizio speciale come: risposta pagata, avviso di ricevimento, ecc., la relativa indicazione dev'essere scritta nell'indirizzo, innanzi al nome di ciascun destinatario cui si vuole riferire. Se però si tratta:

- a) di un telegramma multiplo urgente;
- b) di un telegramma multiplo di stampa;
- c) di un telegramma multiplo semaforico;
- d) di un telegramma lettera multiplo;
- e) di un telegramma multiplo con collazionamento;

basta scrivere l'indicazione relativa una sola volta innanzi al primo indirizzo.

4° Quando il mittente di un telegramma indirizzato a più destinatari desidera che ad uno o più di essi siano comunicati tutti gli indirizzi, deve scrivere l'indicazione di servizio tassata = *CTA* = davanti al nome di ciascuno dei destinatari cui desidera siano comunicati tutti gli indirizzi.

5° Come applicazione delle regole che precedono valgono i seguenti esempi:

a) = *TM3* = = *RP* = *Arrigoni Nazionale 17* = *RP* = = *XP* = *Giovanini Quadraro* = *RP* = *Lebaudy Corso Umberto 17 Roma*.

b) = *TM2* = = *Urgente* = *Frediani Grand Hôtel o Albergo Minerva Roma*.

c) = *TM3* = = *TC* = *Antoniazzi Cavour 133 o Pandolfi Ripetta 1 o Pezzarossa Albergo Reale Roma*.

d) = *TM3* = = *CTA* = *Graziani Ripetta 21* = *CTA* = *Ambrosi Purificazione 21* = *CTA* = *Spagnolo Università Roma*.

(A ciascuno dei tre destinatari devono essere comunicati tutti gli indirizzi).

e) = *TM2* = = *Urgente* = *Biondi via Borgognona 41* = *Spalletti via Venti Settembre 327 - Roma*.

Art. 145. — TASSAZIONE DEI TELEGRAMMI MULTIPLI.

1° Il telegramma multiplo è tassato come un unico telegramma, computando tutti gli indirizzi nel numero totale delle parole. Inoltre si riscuote, per detti telegrammi, il diritto di copia indicato nella *Tariffa*, per ogni 50 parole o frazione di 50 parole, per quanti sono gli indirizzi. Perciò l'ufficio accettante deve calcolare, per l'esatta applicazione del diritto di copia, il numero delle parole che ciascuna copia dovrà contenere effettivamente e che dovrà figurare nel preambolo relativo.

2° Per i telegrammi multipli semaforici la tassazione è stabilita nel modo indicato all'art. 171.

Art. 146. — INCOMBENZE DEGLI UFFICI DI DESTINAZIONE.

1° Dei telegrammi per più destinatari nella stessa località, si fanno su modello 30 tante copie quanti sono i destinatari. L'impiegato che ha fatto le copie scrive sul mod. 30 di ricevimento, che si conserva in ufficio: *Eseguite copie*, e vi appone la propria firma.

2° Ogni copia di un telegramma multiplo deve portare il solo indirizzo che le è proprio. Se nel telegramma esiste una delle seguenti indicazioni di servizio tassate: = *Urgente* =, = *SEM* =, = *Stampa* =, = *ELT* =, = *LTF* =, o = *LT* =, tale indicazione deve essere riportata in ciascuna copia, prima dell'indirizzo.

L'indicazione = *Tmx* = non deve figurarvi, a meno che il telegramma porti l'indicazione = *CTA* =.

3° Anche dei telegrammi per uno stesso destinatario a più indirizzi si fanno tante copie quanti sono gli indirizzi, e si conserva in ufficio l'originale mod. 30.

Se però si tratta di un telegramma multiplo interno e fra un indirizzo e l'altro vi è la particella *o*, ovvero altra indicazione corrispondente, non si fanno copie del telegramma. Questo è portato successivamente a tutti gli indirizzi, fino a che se ne può fare la consegna.

Eguale non si fanno copie per i telegrammi interni diretti a più destinatari, i cui nomi sono separati dalla particella *o*, o da altra equivalente.

4° Per i telegrammi multipli con risposta pagata diretti a più destinatari, si distacca il buono per soli indirizzi preceduti dall'indicazione = *RP* =; per quelli diretti ad uno stesso destinatario a più indirizzi si distacca un solo buono, lo si unisce alla copia che si spedisce al primo indirizzo e sulle altre copie si scrive: *Il buono di risposta pagata è stato unito alla copia mandata al primo indirizzo.*

5° Se una copia di telegramma multiplo che porta l'indicazione di servizio tassata = *CTA* = dev'essere ritrasmessa telegraficamente, essa riporta il solo indirizzo che le compete; gli altri indirizzi sono trasmessi dopo la firma *o*, in mancanza di firma, dopo il testo, e sono preceduti dall'indicazione: *ricevuto con l'indirizzo....* ovvero; *ricevuto con gli indirizzi...* (per l'estero; *reçu avec l'adresse* ovvero: *reçu avec les adresses....*).

CAPITOLO 26°

Telegrammi da recapitarsi per espresso.

Art. 147. — GENERALITÀ' — ESPRESSO PAGATO — ESPRESSO SEMPLICE.

1° I telegrammi destinati a località che siano o no servite da ufficio telegrafico possono essere recapitati al destinatario per espresso, a partire da un ufficio telegrafico interno, o dei Paesi che ammettono questo servizio speciale, secondo risulta dalla *Tariffa telegrafica*.

L'invio per espresso può essere fatto di regola, soltanto da un ufficio telegrafico del Paese cui appartiene la località di destinazione.

Tuttavia tale invio può essere effettuato a partire da un ufficio telegrafico di un altro Paese, quando il Paese di destinazione non è collegato alla rete di telecomunicazioni internazionale o quando la località di destinazione non può essere raggiunta per mezzo della rete di telecomunicazioni del Paese di destinazione.

2° Per « espresso » si intende qualsiasi modo di consegna più rapido della posta, quando la consegna è effettuata fuori dei limiti di recapito gratuito dei telegrammi.

3° Il mittente che desidera pagare la spesa del servizio di espresso deve scrivere, prima dell'indirizzo del telegramma, l'indicazione di servizio tassata = *XP* =.

Le soprattasse fisse che i mittenti debbono pagare per tale servizio risultano dalla *Tariffa telegrafica*.

Per i telegrammi diretti in Italia con indicazione di =XP= le Amministrazioni estere devono riscuotere la tassa fissa di franchi-oro 2, che deve essere addebitata alle Amministrazioni stesse nei conti telegrafici.

4° I telegrammi diretti a località per le quali, secondo risulta dalle pubblicazioni ufficiali, deve riscuotersi una certa sopratassa per il recapito in loco (sopratassa che generalmente viene riscossa sul destinatario), devono portare, qualora il mittente desideri pagarne l'importo, l'indicazione =XP...= seguita dalla cifra stabilita per detto recapito, se diretti all'interno; devono invece portare la semplice indicazione di =XP= se diretti all'estero.

In entrambi i casi l'ufficio accettante deve riscuotere la somma stabilita per il recapito in loco, e non la sopratassa fissa di cui al § 3°.

5° Se il mittente desidera che la spesa di espresso sia a carico del destinatario, deve apporre sul telegramma l'indicazione di servizio tassata =Espresso = (per l'estero = *Exprès* =).

Il mittente stesso deve però garantire il pagamento della spesa di espresso mediante il deposito di una certa somma, secondo è indicato all'articolo 16.

6° Nell'indirizzo dei telegrammi da recapitarsi per espresso, l'ufficio telegrafico che deve effettuare l'inoltro per espresso si scrive come ultima parola e la destinazione effettiva come penultima.

7° L'ufficio telegrafico di destinazione provvede subito al recapito dei telegrammi con l'indicazione =XP= od =Espresso=.

Nel primo caso, se il fattorino dipende dall'Amministrazione il compenso gli viene pagato conteggiandolo nelle note mensili mod. 53-bis; se invece è persona estranea all'amministrazione, gli viene liquidato dal titolare dell'ufficio, il quale se ne rimborsa con una spesa d'ordine.

Art. 148. — INVIO PER ESPRESSO A RICHIESTA DEI DESTINATARI E D'INIZIATIVA D'UFFICIO.

1° Qualunque persona, fornendo le necessarie garanzie, può chiedere che i telegrammi a lui diretti gli siano recapitati per espresso, anche se sforniti di una delle indicazioni relative.

Gli uffici di destinazione possono inviare per espresso anche i telegrammi portanti l'indicazione =Posta=, quando il destinatario ne abbia fatto richiesta, garantendo il pagamento delle spese.

Per la presentazione e l'accettazione di queste richieste valgono le norme dell'art. 139 e seguenti, in quanto applicabili all'invio per espresso.

2° Gli uffici di destinazione possono inviare per espresso di propria iniziativa telegrammi diretti in località situate fuori del limite del recapito gratuito, quando ritengano di interpretare l'intenzione del destinatario di riceverli per espresso, ovvero quando l'invio è giustificato dall'importanza od urgenza dei telegrammi.

In caso di non consegna per assenza, irreperibilità, ecc., del destinatario, la spesa fa carico all'Amministrazione.

Se invece il destinatario rifiuta di pagare la tassa di espresso, il telegramma viene egualmente consegnato dal fattorino ma non saranno più inviati d'iniziativa d'ufficio telegrammi al destinatario medesimo. A tal fine l'ufficio telegrafico descriverà in un elenco i nominativi dei destinatari che si sono rifiutati di pagare la tassa di espresso ed ai quali i telegrammi dovranno recapitarsi per posta (v. art. 159, 1° lettera e).

Art. 149. — ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI ESPRESSO —
COMPENSO RELATIVO.

1° Il servizio di espresso è affidato di regola ai fattorini; tuttavia l'incaricato può anche essere altra persona, estranea all'Amministrazione, ma in ogni caso il messo scelto deve essere persona che goda la fiducia dell'ufficio.

2° Il compenso per il servizio di espresso è quello previsto dalle tariffe postali vigenti per ogni 500 metri o frazione di 500 metri di percorrenza, calcolando la sola andata, a partire dal limite del recapito gratuito.

Se il recapito per espresso è effettuato in cattive condizioni atmosferiche o per strade disagiate, o prive di illuminazione, il compenso suddetto può essere aumentato sino a raggiungere il doppio, come limite massimo.

Per il trasporto a bordo di bastimenti ancorati in porto è dovuto il prezzo effettivo delle tariffe locali di barea, più una somma proporzionata al maggior tempo occorso al fattorino per la consegna del telegramma. Nulla è dovuto per la consegna a bordo di bastimenti ormeggiati alla banchina del porto, darsena, bacini, scali, ecc.

3° La mercede per il servizio di espresso spetta per intero a chi lo eseguisce, sia egli un privato, sia un agente dell'Amministrazione di qualsiasi categoria.

Il compenso dovuto è pagato dall'Amministrazione quando il telegramma porta l'indicazione di = *XP* = e dal destinatario quando porta l'indicazione = *Espresso* =, o quando il destinatario stesso ha chiesto che i telegrammi a lui diretti gli siano recapitati per espresso, anche se sforniti delle indicazioni relative.

Il compenso spettante al messo è, in ogni caso, indipendente dal numero dei telegrammi che, *in una stessa gita*, egli consegna in un'unica località o in punti molto vicini fra loro; se il costo della gita è a carico dei destinatari, esso viene diviso fra loro in parti uguali.

Quando invece, *in una stessa gita*, il messo consegna più telegrammi in località distanti l'una dall'altra, ciascun destinatario deve pagare in base alla distanza del luogo dov'egli risiede dal limite di recapito gratuito.

Lo stesso compenso spetta al messo anche se, per tutti o parte dei telegrammi recapitati in località distanti l'una dall'altra, la spesa di espresso viene pagata dall'Amministrazione.

Art. 150. — RECAPITO DEI TELEGRAMMI CON SPESA DI ESPRESSO
A CARICO DEL DESTINATARIO — CASI DI MANCATA CONSEGNA.

1° Se il telegramma porta l'indicazione semplice = *Espresso* = o = *Expres* =, quando cioè la spesa dev'essere pagata dal destinatario, si consegna al messo un mod. 32, sul quale viene indicato l'importo della tassa da riscuotere, e si cancellano sul mod. 30 le parole: *Nulla è dovuto al fattorino pel recapito*.

2° Il messo fa la consegna secondo le norme dell'art. 106, rilasciando al destinatario il mod. 32 quietanzato e riscuotendo la relativa tassa.

Se il destinatario si rifiuta di pagarla il telegramma gli deve essere ugualmente consegnato, salvo nel caso previsto dall'art. 159 § 1° lettera b).

L'ufficio di destinazione ne informa l'ufficio di origine con avviso di servizio redatto nella forma seguente: « 218 *ventidue* » (numero e data in tutte lettere)

espresso Airoidi (nome del destinatario) *consegnato spesa di espresso non riscossa esigere...* (ammontare della spesa in lire e centesimi).

Se il telegramma proviene dall'estero, nell'avviso di servizio si aggiunge semplicemente: *Percevoir XP*, senza precisare alcun importo.

3° Se il destinatario è assente e non vi è persona a cui si possa consegnare il telegramma, il messo deve cercare di procurarsi da qualche persona del luogo una dichiarazione attestante l'impossibilità del recapito e che può essere scritta a tergo del telegramma.

Quando si tratta di un telegramma portato a bordo di un bastimento, detta dichiarazione deve essere richiesta al comandante della nave.

4° Quando la spesa di espresso non è stata riscossa per rifiuto, irreperibilità, assenza del destinatario od altra causa, per il compenso al fattorino o messo incaricato del recapito si osservano le norme dell'art. 147 § 7° relative al recapito dei telegrammi con indicazione di *XP*.

5° Per i telegrammi con indicazione semplice di = *Espresso* = e con indirizzo *fermo in posta*, valgono le norme dell'art. 161 relative ai telegrammi da inoltrarsi per posta con tasse o spese a carico del destinatario.

6° Nel caso di telegrammi interni portanti l'indicazione di servizio tassata = *Espresso* = non consegnati, l'ufficio di destinazione, nell'avviso telegrafico di non avvenuta consegna (art. 111, § 5°) che spedisce all'ufficio di origine, aggiunge l'indicazione della spesa di espresso non riscossa, con l'espressione = *Riscuotere L.* = (ammontare della spesa in lire).

Se trattasi di telegrammi provenienti dall'estero con l'indicazione di servizio tassata = *Exprés* = nell'avviso di servizio di non avvenuta consegna (art. 111, § 5°) deve aggiungersi semplicemente: *Percevoir XP*, senza precisare alcun importo.

7° Per la mancata consegna dei telegrammi non contenenti nell'indirizzo l'indicazione d'inoltro a mezzo di espresso, ma pur tuttavia diretti ad una località per la quale è segnato, in *Nomenclatura* o nella *Guida-Indice degli uffici telegrafici e fonotelegrafici*, un diritto fisso di recapito, l'ufficio di destinazione si regola come per i telegrammi ordinari, e nell'avviso telegrafico allo ufficio di origine aggiunge l'indicazione: *Riscuotere L.* (somma in lire) *diritto di recapito*. (Per l'estero: *Percevoir.....* (somma in franchi-oro) *droit de remise*).

8° Per i telegrammi spediti per espresso d'iniziativa d'ufficio e rifiutati, non si fa l'avviso di servizio di non consegna, ma essi s'invisano al destinatario per posta come lettere raccomandate in franchigia.

Per i telegrammi suddetti non consegnati per irreperibilità o assenza del destinatario, si procede come per i telegrammi ordinari, senza indicare nello avviso di servizio all'ufficio d'origine la spesa incontrata.

9° È applicabile ai telegrammi con espresso di ogni specie, non recapitati, anche il disposto dell'art. 111, § 10 quando sono consegnati dopo la emissione dell'avviso di mancata consegna e senza che l'ufficio di partenza abbia dato rettifica.

Quando si tratta di un telegramma con espresso, pel quale il destinatario avrebbe dovuto fare un pagamento, nell'avviso telegrafico di avvenuta consegna si aggiunge: *Spesa espresso riscossa* (per l'estero: *Frais d'express perçus*), e l'ufficio di origine provvede per la restituzione al mittente della somma eventualmente pagata in conseguenza del primo avviso di mancata consegna.

Art. 151. — LIQUIDAZIONE DELLE SPESE D'ESPRESSO COL MITTENTE.

1° L'ufficio di origine che riceve un avviso relativo alla spesa occorsa per recapitare un telegramma interno con espresso semplice e non consegnato per una ragione qualsiasi, ne dà comunicazione al mittente, invitandolo a recarsi in ufficio per procedere alla liquidazione del deposito di garanzia.

Per gli avvisi analoghi provenienti dall'estero con l'indicazione *Percevoir XP*, si procede ugualmente, avvertendo però che la somma da riscuotere sul mittente è la tassa fissa di espresso stabilita dall'Amministrazione cui appartiene l'ufficio destinatario del telegramma di cui trattasi, e che risulta dalla *Tariffa telegrafica*, cioè la tassa fissa che il mittente avrebbe dovuto pagare se avesse voluto spedire il suo telegramma con l'indicazione = *XP* =.

La liquidazione, sia nell'uno che nell'altro caso, ha luogo o con la restituzione al mittente di quanto avesse depositato in più della spesa occorsa, ritirando quietanza mod. 32 che si passa fra le spese d'ordine, oppure riscuotendo il complemento, qualora la spesa fosse superiore al deposito, e prendendone caricamento sul mod. 26.

Se il mittente non paga il complemento, questo è a carico dell'ufficio che non ha riscosso un sufficiente deposito di garanzia.

2° Qualora non giunga alcun avviso di servizio entro otto giorni dalla data di accettazione del telegramma, deve ritenersi che la spesa di espresso sia stata regolarmente pagata dal destinatario, e quindi si rimborsa al mittente il deposito di garanzia nel modo sopra indicato.

3° Quando il mittente non abbia eseguito deposito di garanzia e debba rimborsare la spesa di espresso non pagata dal destinatario, l'ufficio di origine che riceve da quello di destinazione l'avviso relativo, invita con mod. 60 il mittente a presentarsi in ufficio.

Se il mittente si presenta, l'ufficio gli dà comunicazione del contenuto dell'avviso e gli chiede il rimborso della tassa di espresso, prendendone caricamento, se essa viene pagata, sul mod. 26.

Se il mittente non si presenta neppure dopo un secondo invito, o se, presentandosi, si rifiuta di pagare, l'ufficio mette la spesa a carico dell'impiegato che non ha riscosso il deposito di garanzia.

CAPITOLO 27°

**Corrispondenze postali da recapitarsi per espresso
a cura degli uffici telegrafici governativi.**

Art. 152. — OGGETTI POSTALI PASSATI AGLI UFFICI TELEGRAFICI
DAGLI UFFICI POSTALI.

1° Gli uffici telegrafici accettano gli oggetti di corrispondenza postale per espresso, che vengono loro rimessi dagli uffici postali per il recapito nella città o nelle adiacenze a mezzo dei fattorini o di altri agenti di cui possono disporre.

2° Fra gli oggetti rimessi agli uffici telegrafici dagli uffici postali sono compresi anche gli avvisi (mod. 26 o 26-A postale) relativi a corrispondenza per espresso raccomandata, od assicurata, con assegno o senza.

3° Gli oggetti postali da recapitarsi per espresso, oltre il preciso indirizzo della persona cui sono diretti, debbono portare scritta nella stessa parte dell'indirizzo l'indicazione: *Per espresso*. Devono portare inoltre il nome, cognome e recapito dei rispettivi mittenti, e debbono essere affrancati per intero, compresa la soprattassa pel recapito per espresso.

Pertanto gli espressi postali non od insufficientemente affrancati vanno passati agli uffici telegrafici muniti di segnatasse, ed in tali casi la consegna ai destinatari è subordinata al pagamento della soprattassa relativa.

L'ammontare delle soprattasse corrispondenti al valore dei segnatasse applicati sugli espressi dev'essere, a fine di giornata, versato agli uffici di posta, ai quali vanno pure restituiti gli espressi eventualmente respinti dai destinatari.

4° Per gli oggetti ordinari che pervengono agli uffici telegrafici chiusi in busta modello postale 147-B, gli uffici stessi custodiscono le buste vuote per un mese oltre quello in corso; dopo tale giacenza le trasmettono al locale ufficio di posta.

Riscontrando qualche differenza nel numero degli espressi inclusi nelle buste mod. 147-B, l'ufficio telegrafico ne avverte la propria Direzione con verbale mod. 13 postale unendovi la busta 147-B irregolare.

5° Gli uffici telegrafici, nel ricevere gli oggetti postali ad essi inviati pel recapito per espresso, oltre ad eseguire le verifiche normali, hanno l'obbligo di accertarsi dello stato di integrità esterna dei detti oggetti, compilando, quando occorra, i verbali mod. 13. Inoltre essi devono far eseguire dai fattorini una seconda gita per la consegna a domicilio degli espressi non potuti recapitare nelle ore di notte e nelle prime ore del mattino.

6° Per gli oggetti postali ordinari non rimessi nel modo indicato al paragrafo 4°, e sempre per quelli raccomandati, l'ufficio telegrafico rilascia ricevuta su registro postale 28-A, nel quale gli oggetti postali sono descritti a cura dell'ufficio postale che li invia.

Art. 153. — OGGETTI ACCETTATI DIRETTAMENTE DAGLI UFFICI TELEGRAFICI.

1° Gli uffici telegrafici possono accettare direttamente dai mittenti gli oggetti ordinari di corrispondenza da recapitarsi nel luogo, purchè non superino il peso di 15 grammi e siano debitamente affrancati e muniti del supplemento di francatura richiesto per il recapito per espresso.

2° Non accettano invece direttamente gli oggetti non affrancati, quelli raccomandati od assicurati, con o senza assegno, e quelli con ricevuta di ritorno.

3° Per gli oggetti accettati direttamente dai mittenti gli uffici telegrafici verificano anzitutto che siano state osservate le formalità di cui all'articolo 152, § 3°; verificano la validità dei francobolli e, riconosciutane la regolarità, li annullano col bollo a data variabile.

4° Gli uffici telegrafici non rilasciano ricevuta degli oggetti postali che sono loro presentati direttamente dai mittenti.

Art. 154. — REGISTRAZIONE DEGLI OGGETTI POSTALI.

1° Tanto gli oggetti postali ricevuti dalla posta, quanto quelli presentati direttamente dai mittenti, sono dagli uffici telegrafici registrati su di un apposito modello 22-ter o 23 da intestarsi: *Corrispondenze postali da recapitarsi per espresso*; registro che si rinnova al primo di ogni mese, facendo risul-

tare nel medesimo se gli oggetti siano ricevuti dalla posta o presentati direttamente dal mittente e se sia occorsa una tassa supplementare di espresso pel trasporto oltre il limite del recapito gratuito.

2° Gli oggetti raccomandati, oltre ad essere registrati sul mod. 23, vengono elencati in uno speciale registro mod. postale 28-A, sul quale il destinatario deve apporre la firma per ricevuta.

3° Invece di un solo registro mod. postale 28-A, gli uffici telegrafici possono adoperarne tanti quanti sono gli uffici postali dai quali ricevono oggetti da recapitarsi, od anche più d'uno per ogni ufficio postale, quando ciò sia necessario per evitare ritardi nel recapito degli oggetti raccomandati.

4° I registri mod. 28-A esauriti devono essere inviati agli uffici postali, dai quali vennero ricevuti gli oggetti in essi descritti.

Art. 155. — RECAPITO DEGLI OGGETTI POSTALI.

1° Per il recapito degli oggetti postali si osservano le norme dei telegrammi privati ordinari, salvo le modificazioni seguenti.

Gli oggetti postali si consegnano al fattorino unitamente ad una ricevuta mod. 24-N, sulla quale sono segnati il numero d'ordine del mod. 23 o 22-ter e l'ora di consegna. Il fattorino restituisce al ritorno la ricevuta debitamente firmata dal destinatario o da chi per esso.

2° Quando si tratti di oggetti raccomandati, la ricevuta mod. 24-N deve essere firmata dal fattorino incaricato del recapito, con il cognome e l'indicazione del numero di placca, e il destinatario appone la propria firma nonché l'ora di consegna, sul solo registro mod. 28-A postale ed eventualmente nell'avviso di ricevimento di cui fosse accompagnato l'oggetto, avviso che deve essere restituito all'ufficio postale.

3° Il modello 24-N1 si adopera in aggiunta al mod. 24-N per il recapito degli espressi gravati di tassa supplementare. Esso viene consegnato al destinatario insieme al relativo espresso come quietanza per la somma pagata al fattorino. Nei casi in cui il destinatario si rifiuti di pagare la somma dovuta, il predetto mod. 24-N1 servirà di documento contabile all'Amministrazione per il discarico della somma stessa corrisposta al fattorino che ha effettuato il recapito.

4° Nei casi di mancata consegna degli oggetti postali, per assenza del destinatario o di altra persona autorizzata a ricevere la corrispondenza, il fattorino non deve lasciare alcun avviso mod. 75 o similare. Quando però tali casi si verificano nel pomeriggio del giorno precedente quello festivo, deve essere lasciato l'avviso mod. 75, come è prescritto per i telegrammi.

Art. 156. — RECAPITO DEGLI OGGETTI CON TASSA SUPPLEMENTARE DI ESPRESSO A CARICO DEI DESTINATARI.

1° Gli oggetti da recapitarsi oltre i limiti del recapito gratuito dei telegrammi sono sottoposti ad un supplemento di tassa, da pagarsi in contanti dai destinatari all'agente incaricato del recapito, calcolata in base alle norme che regolano il servizio di espresso pei telegrammi.

La tassa supplementare di espresso dev'essere indicata chiaramente, oltre che nel Mod. 24-N1, anche sull'oggetto da recapitarsi, e, se trattasi di oggetto raccomandato, ripetuta su registro mod. postale 28-A.

2° Se il destinatario rifiuta di pagare la tassa d'espresso, l'incaricato della consegna trattiene l'oggetto e lo riporta all'ufficio, che gli paga la tassa dovuta, ritirando il mod. 24-N1 debitamente quietanzato.

L'ufficio telegrafico restituisce quindi l'oggetto all'ufficio postale, facendosi rimborsare la tassa pagata e rilasciandogli il mod. 32.

3° Non debbono essere spediti oggetti per espresso oltre il limite del recapito gratuito alle persone che abbiano altra volta rifiutato di pagare la tassa supplementare di espresso. A tale scopo gli uffici telegrafici riceveranno dagli uffici postali comunicazione del nome e dell'indirizzo di queste persone, perchè non accettino oggetti che venissero presentati loro direttamente all'indirizzo delle persone stesse.

Art. 157. — INVIO DI DOCUMENTI.

Gli appositi mod. 22-ter o 23 per gli oggetti postali recapitati sono da ciascun ufficio inviati alla rispettiva Direzione non oltre il 5 d'ogni mese, unitamente alle ricevute mod. 24-N, ordinate per numero progressivo.

CAPITOLO 28°

Telegrammi da inoltrarsi per posta.

Art. 158. — TELEGRAMMI DA INOLTRARSI PER POSTA A RICHIESTA DEL MITTENTE - TASSE RELATIVE.

1° I telegrammi diretti a località che siano o no fornite di servizio telegrafico possono esservi inviati per posta a partire da un ufficio telegrafico del Paese cui tale località appartiene. Tuttavia tale inoltro può essere effettuato a partire da un ufficio telegrafico di un altro Paese, quando quello di destinazione non è collegato alla rete internazionale di telecomunicazioni o quando la località di destinazione non può essere raggiunta dalla rete di telecomunicazioni del Paese cui tale località appartiene.

2° Se il mittente desidera che l'ufficio telegrafico di arrivo inoltri il suo telegramma alla definitiva destinazione per posta, anche se in questa ultima località siavi ufficio telegrafico, deve scrivere prima dell'indirizzo una delle indicazioni di servizio tassate seguenti:

=Posta= (Per l'estero =Poste=) se il telegramma dev'essere spedito come lettera ordinaria;

=PR= se dev'essere spedito come lettera raccomandata.

3° Il nome dell'ufficio telegrafico a partire dal quale il telegramma deve essere inoltrato per posta è collocato immediatamente dopo il nome della località di ultima destinazione. Per esempio l'indirizzo =Posta= (o =PR=)

Lorenzini Poggiovalle Teramo indica che il telegramma dovrà essere spedito per posta da Teramo al destinatario a Poggiovalle.

4° Nei telegrammi da inoltrarsi per posta non è ammessa la richiesta della raccomandazione quando l'indirizzo non contiene per disteso almeno il cognome del destinatario.

5° I telegrammi pei quali il destinatario deve pagare qualche tassa e per i quali viene richiesto l'inoltro per posta, sono accettati a rischio dei mittenti quando l'inoltro deve essere eseguito da un ufficio telegrafico estero.

6° I telegrammi da inoltrarsi per posta ordinaria non sono sottoposti a tasse supplementari; quelli da inoltrarsi per posta raccomandata sono sottoposti alle tasse supplementari indicate nelle *Tariffa Telegrafica*.

Art. 159. — TELEGRAMMI DA INOLTRARSI PER POSTA
D'INIZIATIVA D'UFFICIO.

1° L'ufficio telegrafico di arrivo spedisce per posta al destinatario di propria iniziativa;

a) i telegrammi il cui indirizzo non porta l'indicazione del mezzo di inoltro, salvo quanto è detto all'art. 148 circa l'invio per espresso a richiesta dei destinatari e d'iniziativa di ufficio;

b) i telegrammi con la semplice indicazione =Espresso= indirizzati a destinatari che avessero altra volta rifiutato di pagare il servizio di espresso, o dichiarato di non voler sottostare a tale pagamento in avvenire;

c) i telegrammi che il destinatario abbia espressamente richiesto che gli siano consegnati a mezzo della posta;

d) i telegrammi da recapitarsi per espresso, quando, in circostanze eccezionali, l'ufficio non trova chi s'incarichi di questo servizio;

e) i telegrammi che portano nell'indirizzo l'indicazione di un mezzo d'inoltro non in uso nell'Amministrazione italiana.

2° Analogamente l'ultimo ufficio telegrafico di appoggio deve inoltrare per posta alla definitiva destinazione:

a) i telegrammi per uffici chiusi temporaneamente o definitivamente;

b) i telegrammi a destinazione di uffici d'orario non permanente, giunti nelle ore di chiusura normale di questi, quando si ritiene che i telegrammi possano giungere a destinazione prima o contemporaneamente alla riapertura di essi, tenendo conto dell'ora di arrivo dei treni o delle autocorriere.

In questo caso s'invia copia del telegramma, redatta sul mod. 30 (privo del nome dell'ufficio che fa la spedizione), conservando il modello 25 o 31, per il successivo inoltro per telegrafo, nel caso che l'ufficio di destinazione, interpellato al momento della riapertura, dichiari di non aver ancora ricevuto il telegramma speditogli per posta;

c) i telegrammi che non possono avere corso per telegrafo in conseguenza d'interruzione di linee ed in mancanza di un più rapido mezzo di inoltro, che non sia la posta (V. art. 87 e seguenti).

3° Le domande dei destinatari per ottenere la spedizione per posta dei loro telegrammi devono essere fatte per iscritto e presentate possibilmente in persona. Se le domande pervengono all'ufficio per lettera o con telegramma privato, l'ufficio si regola come è indicato all'art. 252 § 21.

Art. 160. — MODALITÀ DA OSSERVARSI PER LA SPEDIZIONE
DEI TELEGRAMMI PER POSTA.

1° I telegrammi che debbono essere inoltrati per posta alle definitive destinazioni sono rimessi dall'ufficio telegrafico d'arrivo all'ufficio postale locale secondo le disposizioni seguenti:

a) come lettere ordinarie in franchigia se si tratta di telegrammi con indicazioni =*Posta*= o =*GP*= ovvero senza alcuna indicazione di servizio tassata relativa all'invio per posta;

b) come lettere raccomandate in franchigia se si tratta di telegrammi di cui alla precedente lett. a) ai quali sia unito un buono di risposta pagata.

Ad analogo trattamento sono sottoposte le copie di telegrammi diretti a Deputati e Senatori, nel caso previsto dall'art. 111, § 7°;

c) come lettere raccomandate affrancate per il solo importo della tassa di raccomandazione, quando si tratta di telegrammi con indicazione =*PR*=;

d) i telegrammi dall'estero con indicazione di servizio tassata =*PAV*= a destinazione di una città italiana servita da posta aerea sono passati al servizio postale dopo avervi applicato i soli francobolli rappresentanti la tassa per il trasporto di una lettera ordinaria per posta aerea.

2° I telegrammi o le copie di telegrammi da spedirsi per posta devono essere chiusi in busta mod. 62, sulla quale, dalla parte dell'indirizzo, si mette il bollo ad umido dell'ufficio.

Nei casi nei quali l'invio non è fatto in franchigia postale, si cancellano sulla busta le parole: *Il porto è gratuito. Il latore rimette, ecc.*

Quando si tratta d'invio di più telegrammi, come nei casi delle lettere b) e c) del § 2° dell'art. 159, si osservano le disposizioni degli articoli 87 e seguenti.

3° Pei telegrammi da inoltrarsi come lettere affrancate o raccomandate a pagamento, l'ufficio provvede all'affrancatura regolandosi sulle tariffe postali vigenti per ciascun paese di destinazione, e della relativa spesa si dà credito nel conto delle spese d'ordine.

4° Per ogni telegramma raccomandato la ricevuta mod. 24 deve essere firmata dall'impiegato postale, il quale ha l'obbligo di apporvi inoltre il numero di raccomandazione, l'ora e il bollo a data variabile.

5° Quando un telegramma che debba essere spedito come lettera raccomandata non può essere assoggettato subito alla formalità della raccomandazione, mentre può profittare di una spedizione postale, esso è dapprima passato alla posta come lettera ordinaria; al più presto possibile se ne inoltra poi copia per ampliazione come lettera raccomandata dopo avervi apposto in calce la dichiarazione « *Già spedito altro esemplare come lettera ordinaria* », firmata dal capo ufficio o da chi per esso.

6° Quando i telegrammi sono messi alla posta come lettere ordinarie in franchigia od affrancate, ma non raccomandate, la consegna di essi deve essere ugualmente fatta agli impiegati postali. Possono però essere immessi nelle cassette d'impostazione nelle ore nelle quali l'ufficio di posta è chiuso.

In quest'ultimo caso il fattorino fa, a tergo della ricevuta relativa a ciascun telegramma, la dichiarazione: *Messo in posta il ore*

Art. 161. — TELEGRAMMI DA INOLTRARSI PER POSTA CON TASSE O SPESE
A CARICO DEI DESTINATARI.

1° Quando il telegramma da spedirsi per posta ad una certa località è gravato di tassa o spesa da pagarsi dal destinatario, lo si consegna all'ufficio postale accompagnato con una lettera per l'ufficio di destinazione, con la quale si indica a quest'ultimo la tassa o spesa che il destinatario deve pagare prima di ritirare il telegramma. Sulla busta mod. 62, entro cui deve essere chiuso il telegramma, si cancellano le parole: *Il porto è gratuito. Il latore ecc.* L'ufficio postale di destinazione riscuote la tassa dal destinatario del telegramma e la spedisce con vaglia di servizio all'ufficio telegrafico cui è dovuta, e che se ne dà caricamento sul mod. 26, quando la riscuote.

2° Il telegramma inviato per posta con tassa o spesa a carico del destinatario si elenca in un apposito registro e, se dopo sei settimane dal giorno dell'arrivo del telegramma l'ufficio non ha ricevuto l'importo relativo, ne informa la propria Direzione se si tratta di telegramma semaforico; se invece si tratta di telegrammi d'altra specie ne avverte per posta l'ufficio al quale spetta di curare il recupero della tassa o spesa, attenendosi a quanto è disposto all'art. 106, §§ 3° e 4° poi telegrammi indirizzati fermo posta o fermo telegrafo non consegnati.

CAPITOLO 29°

Fototelegrammi.

Art. 162. — GENERALITÀ — CONDIZIONI ALLE QUALI DEVONO SODDISFARE
I FOTOTELEGRAMMI.

1° Si chiama *posto fototelegrafico pubblico* e *posto fototelegrafico privato*, l'installazione fototelegrafica esercitata rispettivamente da un'amministrazione (o Compagnia privata riconosciuta) e da un organismo privato.

2° Per la trasmissione fototelegrafica è di regola ammesso tutto ciò che è suscettibile di essere trasmesso come fototelegramma: cioè fotografie, immagini, disegni, stampe, manoscritti, documenti, dattilografie, ecc. Sono ammesse anche le pellicole, previo pagamento della soprattassa, stabilita nella tariffa, per la stampa.

3° Il fototelegramma da trasmettere dev'essere impresso su di una sola faccia del foglio, che non deve essere più sottile della comune carta da lettera, né troppo spesso, in modo che possa essere facilmente arrotolato senza gualcersi o spezzarsi durante la trasmissione. Per avere una buona trasmissione è opportuno evitare l'uso dei colori bleu, lilla, verde, giallo, delle impressioni dorate e di carta gialla, rossa e grigia. Sono anche da sconsigliarsi fotografie, immagini e scritture sbiadite o non sufficientemente chiare.

4° I fototelegrammi devono essere di forma rettangolare, con un margine bianco di almeno mezzo centimetro nel lato minore. Tale margine non viene computato nella superficie del fototelegramma, nei casi in cui la tassazione è stabilita in base alla superficie. Le dimensioni normali sono quelle di cm. 13 × cm. 18.

I fototelegrammi le cui dimensioni oltrepassano tali misure, devono essere divisi dai mittenti in parti che rientrino nei limiti del formato normale, e l'ordine di trasmissione delle varie parti dev'essere indicata dal mittente.

5° In quanto non siano modificate dalle disposizioni del presente Capitolo, ai fototelegrammi si applicano le norme vigenti per i telegrammi.

6° Disposizioni particolari possono essere applicate per il servizio fototelegrafico nelle relazioni con i Paesi del regime extracuropeo.

Art. 163. — SERVIZIO TRA POSTI PUBBLICI — CONDIZIONI DI AMMISSIONE.

1° Ogni fototelegramma deve portare un indirizzo; la firma è facoltativa. L'indirizzo e la firma possono essere scritti su di un modulo di telegramma, e in tal caso sono trasmessi gratuitamente per telefono. Se invece sono scritte sul fototelegramma, fanno parte della superficie del fototelegramma da trasmettere.

2° Ogni fototelegramma comprende un preambolo, le cui indicazioni sono identiche a quelle del preambolo di un telegramma ordinario. Nei fototelegrammi scambiati con posti pubblici esteri il numero delle parole è sostituito da quello dei centimetri quadrati tassati; in quelli scambiati con posti pubblici italiani non si deve mettere alcuna indicazione al posto corrispondente, nel preambolo dei telegrammi, al numero delle parole. L'ora di accettazione è quella di arrivo al posto fototelegrafico di partenza.

3° I fototelegrammi a destinazione di località non collegate alla rete fototelegrafica sono ammessi. Il posto fototelegrafico ricevente spedisce tali fototelegrammi per posta raccomandata espresso, direttamente al destinatario.

Art. 164. — CIRCUITI — NORME DI TRASMISSIONE E CONSEGNA NEL SERVIZIO TRA POSTI PUBBLICI.

1° Nelle relazioni in cui circuiti telefonici sono usati tanto per il servizio fototelegrafico quanto per il servizio telefonico, le amministrazioni interessate designano un circuito normale e, possibilmente, almeno un circuito di riserva. Negli uffici estremi e nelle stazioni amplificatrici i circuiti sono designati in maniera speciale, per non ostacolare il corso delle trasmissioni fototelegrafiche.

È vietato al personale di questi uffici di inserirsi nel circuito nel corso di una trasmissione fototelegrafica.

2° La commutazione dei circuiti telefonici da utilizzare per le trasmissioni viene eseguita nelle rispettive stazioni amplificatrici, analogamente a quanto avviene per i circuiti utilizzati nelle comunicazioni di transito.

3° Il periodo di servizio viene stabilito d'intesa con le Amministrazioni interessate.

4° Nelle relazioni in cui sono utilizzati circuiti telefonici, i fototelegrammi prendono posto fra le conversazioni telefoniche della stessa categoria, nell'ordine di presentazione delle richieste.

5° I posti pubblici e gli uffici telefonici interessati devono prendere nota del principio e della fine di ogni trasmissione fototelegrafica, come di ogni eventuale incidente.

6° Appena il posto pubblico trasmittente ha annunciato la fine della trasmissione alla stazione amplificatrice competente, questa libera senza indugio il circuito e indica alle operatrici interurbane l'ora di principio e l'ora di fine della trasmissione.

7° Una trasmissione riuscita male dev'essere ripetuta appena possibile.

8° La consegna dei fototelegrammi spetta al posto pubblico ricevente, che la effettua per fattorino speciale al domicilio del destinatario se questi si trova nella località dove ha sede il posto stesso, e la invia per espresso raccomandato, direttamente al destinatario, se questi risiede in altra località, secondo risulta dall'indirizzo.

Art. 165. — TARIFFE — RIMBORESI E CONTABILITÀ
NEL SERVIZIO TRA POSTI PUBBLICI.

1° Le tasse per il servizio con i posti pubblici esteri, fissate in base alla superficie dei fototelegrammi, risultano dalla *Tariffa telegrafica*.

Analogamente risultano da detta *Tariffa* le tasse per il servizio tra i posti pubblici italiani e le relative soprattasse telegrafiche.

2° In caso di annullamento di un fototelegramma, a richiesta del mittente o di un suo mandatario, dopo che la trasmissione è stata iniziata o completata, ma prima della consegna al destinatario, nessuna tassa può essere rimborsata.

In caso di annullamento di un fototelegramma prima che la trasmissione sia cominciata:

a) nelle relazioni con l'estero si rimborsa al mittente la tassa pagata, diminuita di un terzo della tassa fissa stabilita per la prima misura (120 cm²) dei fototelegrammi;

b) nelle relazioni interne non viene mai rimborsata la soprattassa telegrafica, e quindi il rimborso è limitato alla tassa telefonica pagata. Se però la comunicazione era già stata costituita, viene trattenuta anche la parte di tassa telefonica corrispondente ad un minuto di occupazione.

3° Le tasse pagate sono rimborsate al mittente quando il fototelegramma non è giunto a destinazione.

Le tasse pagate sono rimborsate anche quando il fototelegramma viene consegnato al destinatario dopo più di otto ore dal momento di presentazione al posto di partenza. Se il destinatario non abita nella località sede del posto di arrivo, detto limite di otto ore viene calcolato dal momento di presentazione al posto di partenza a quello di consegna al servizio postale.

Nelle relazioni interne, quando la trasmissione si è dovuta ripetere per difetto di linea o degli apparati, si rimborsa al mittente la tassa telefonica relativa al periodo di funzionamento difettoso.

4° La contabilità delle tasse riscosse nel traffico tra posti pubblici si effettua:

a) nel servizio internazionale, tra le Amministrazioni telegrafiche interessate, terminali e di transito, come per il servizio telegrafico, escludendo dai conti le tasse accessorie dei servizi speciali ammessi (art. 166), eccetto quelle corrispondenti alle indicazioni di servizio = RPX =, = XP =, = $Postxp$ =, = TMx =, = KP =, = Kx =.

Per la ripartizione della quota terminale italiana, si applicano accordi speciali fra l'Amministrazione telegrafica e l'Azienda di Stato per i Servizi telefonici.

b) nel servizio interno, tra l'Amministrazione telegrafica e l'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici, in base alle quote convenute.

Art. 166. — SERVIZI SPECIALI AMMESSI NEL SERVIZIO TRA POSTI PUBBLICI.

1° Salvo speciali restrizioni, risultanti dalla *Tariffa telegrafica*, nel servizio tra posti pubblici sono ammessi i seguenti servizi speciali:

| | |
|--|--------------------------|
| Urgente | = URGENTE = (= URGENT =) |
| Risposta pagata | = RP _x = |
| Avviso di ricevimento telegrafico | = PC = |
| Avviso di ricevimento postale | = PCP = |
| X indirizzi | = TM _x = |
| Comunicare tutti indirizzi | = CTA = |
| Espresso pagato | = XP = |
| Invio a destinazione per espresso postale | = POST _{xp} = |
| Posta raccomandata | = PR = |
| Fermo posta | = GP = |
| Fermo posta raccomandata | = GPR = |
| Fermo telegrafo | = TR = |
| Da recapitarsi di giorno | = GIORNO = (= Jour =) |
| Da recapitarsi anche di notte | = NOTTE = (= Nuit =) |
| X copie oltre la prima da consegnare al destinatario | = K _x = |
| Consegna al destinatario della negativa in luogo della copia positiva | = FILM = |
| Invio al mittente, da parte del posto ricevente, di una copia della pellicola ricevuta | = KP = |
| Nel solo servizio interno è ammesso il servizio speciale dei fototelegrammi urgentissimi, con la indicazione | = UGS = |

2° Le indicazioni abbreviate relative ai servizi speciali sono trasmesse gratuitamente.

3° Le soprattasse relative ai vari servizi speciali ammessi risultano dalla *Tariffa Telegrafica*.

4° I buoni di risposta pagata, emessi per fototelegrammi portanti l'indicazione di servizio tassata =RP_x=, possono essere utilizzati sia per spedire un altro fototelegramma, sia per spedire un telegramma qualsiasi, nei limiti dell'ammontare del buono.

Art. 167. — SERVIZIO TRA POSTI PUBBLICI E POSTI PRIVATI
E TRA POSTI PRIVATI.

1° Le Amministrazioni hanno facoltà di autorizzare posti privati a scambiare fototelegrammi con i posti pubblici e direttamente fra loro. I posti privati italiani autorizzati risultano dalla *Tariffa*.

2° Salvo speciali accordi, le trasmissioni tra posti pubblici e privati e tra posti privati sono sottoposte alle stesse prescrizioni delle conversazioni telefoniche.

3° Le condizioni da osservare per le trasmissioni tra posti pubblici e privati e tra posti privati sono le stesse di quelle fissate per il servizio tra posti pubblici.

4° I fototelegrammi trasmessi da un posto pubblico ad un posto privato devono avere un preambolo identico a quello dei fototelegrammi scambiati tra posti pubblici.

5° Nel servizio con posti privati e tra posti privati sono applicabili le disposizioni dell'art. 164, §§ 2°, 5° e 6°.

6° Gli orari di trasmissione con posti privati e tra posti privati sono subordinati alle disposizioni vigenti a tale riguardo nel servizio telefonico e nel servizio dei posti pubblici.

7° Le richieste di trasmissione tra posti privati e con i posti privati prendono il posto che loro compete, secondo l'ordine di presentazione, tra le richieste di conversazioni telefoniche della stessa categoria.

8° Un posto pubblico che ha dei fototelegrammi destinati ad un posto privato non inizia la trasmissione se non dopo essersi assicurato dell'identità del posto privato destinatario.

9° Le richieste di comunicazioni per la trasmissione di fototelegrammi devono contenere l'indicazione dell'abbonato responsabile delle tasse.

10° Gli uffici estremi stabiliscono e si comunicano la durata della trasmissione appena questa è terminata. In caso di disaccordo è decisivo il parere dell'ufficio che serve l'abbonato responsabile della tassa.

Nel corso del controllo giornaliero della durata delle conversazioni telefoniche scambiate, viene controllata anche la durata delle trasmissioni fototelegrafiche.

11° Per la consegna dei fototelegrammi trasmessi da un posto privato ad un posto pubblico valgono le stesse disposizioni vigenti per la consegna dei fototelegrammi scambiati tra posti pubblici (art. 164, § 8°)

12° Nei fototelegrammi trasmessi da posti pubblici o privati è ammesso il solo servizio speciale dell'urgenza. In quelli trasmessi da posti privati a posti pubblici sono ammessi tutti i servizi speciali indicati all'art. 166.

Art. 168. — TARIFFE, RIMBORSI E CONTABILITÀ NEL SERVIZIO TRA POSTI PRIVATI E CON QUESTI POSTI.

1° Le tasse sono fissate in base alla durata dell'utilizzazione dei circuiti ed alla tariffa delle conversazioni telefoniche. Si riscuote inoltre la sopratassa telegrafica indicata nella *Tariffa Telegrafica*.

2° In caso di annullamento di un fototelegramma a richiesta del mittente, la sopratassa telegrafica non viene mai rimborsata.

Per quanto riguarda la tassa telefonica, si riscuote la tassa di un minuto di conversazione se la comunicazione è stata costituita, ma non ancora iniziata la trasmissione, e la tassa corrispondente al tempo di occupazione della linea (minimo 3 minuti) se la trasmissione è stata iniziata o terminata.

3° Se il posto privato rifiuta di ricevere un fototelegramma, si applicano le stesse modalità indicate nel precedente paragrafo, per quanto riguarda il rimborso al mittente.

4° Nel servizio tra un posto pubblico e un posto privato il rimborso delle tasse, o la non percezione delle medesime, può aver luogo soltanto se,

per guasto dei circuiti o difetto degli apparecchi del posto pubblico, la trasmissione non ha potuto essere effettuata od è stata difettosa. Per il rimborso occorre l'autorizzazione del Ministero.

5° Nel servizio tra posti privati si rimborsano o non si riscuotono le tasse soltanto se la trasmissione è riuscita difettosa per cattivo funzionamento del circuito telefonico, o non ha potuto aver luogo, o non ha potuto essere terminata.

6° Se, per avere un buon ricevimento, si è dovuta eseguire la ripetizione (una sola) della trasmissione per difetto del circuito o per cattivo funzionamento dell'apparecchio del posto pubblico, si può rimborsare, o non riscuotere, con l'autorizzazione del Ministero, la parte di tassa telefonica corrispondente al tempo in cui il ricevimento è riuscito difettoso.

7° Nelle relazioni con l'estero, la contabilità si effettua con lo stesso sistema di quella relativa alle tasse telefoniche, ed è eseguita a cura della Azienda di Stato per i Servizi Telefonici, la quale versa all'Amministrazione telegrafica le sopratasse telegrafiche di cui al par. 1° del presente articolo.

Nei conti sono portate, a debito od a credito, le sole sopratasse indicate nell'art. 165 § 4°. Nelle relazioni interne i conti sono scambiati tra l'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici e l'Amministrazione Telegrafica, alla quale competono le sopratasse telegrafiche di cui al par. 1° e le sopratasse per gli eventuali servizi speciali di sua competenza (RPx, XP, POSTxp, TMx, KP, Kx).

Art. 169. — SERVIZIO A MEZZO DI APPARECCHI PORTATILI.

1° È ammessa la trasmissione a mezzo di apparecchi portatili, di fototelegrammi diretti a qualsiasi posto pubblico o privato estero, a qualsiasi posto pubblico italiano, ed ai posti privati italiani dello stesso concessionario al quale appartiene l'apparecchio trasmittente.

2° Alle trasmissioni fototelegrafiche di cui al precedente par. 1° si applicano le stesse norme e tariffe indicate negli art. 167 e 168. Tuttavia la sopratassa telegrafica di cui al par. 1° dell'art. 168, è aumentata di una quota spettante all'A.S.S.T. per le sue maggiori prestazioni.

CAPITOLO 30°

Telegrammi semaforici e di scoperta.

Art. 170. — DEFINIZIONE — COMPILAZIONE.

1° Sono telegrammi semaforici quelli scambiati per mezzo dei posti semaforici situati sul litorale di uno qualunque dei Paesi che ammettono questo servizio e che risultano dalle pubblicazioni ufficiali.

2° I telegrammi semaforici devono portare prima dell'indirizzo l'indicazione di servizio tassata = SEM =.

3° L'indirizzo dei telegrammi semaforici diretti alle navi in mare deve contenere:

- a) il nome del destinatario, con indicazioni complementari, se del caso;
- b) il nome della nave, completato con la nazionalità e, in caso di omonimi, col segnale distintivo del Codice internazionale dei segnali;
- c) il nome del semaforo, come figura nelle pubblicazioni ufficiali.

4° I telegrammi semaforici debbono essere compilati o nella lingua del Paese ove è situato il semaforo incaricato di segnalarli, o con gruppi di lettere del Codice internazionale dei segnali, od anche parte nel primo modo e parte nel secondo.

5° Per i telegrammi di Stato semaforici spediti da una nave in mare, il sigillo è sostituito dal bollo distintivo del Comando.

6° Nei telegrammi semaforici provenienti da navi in mare l'indicazione dell'ufficio di origine, nel preambolo, si compone del nome del semaforo ricevente, preceduto dal nome della nave. L'ora d'accettazione è quella di ricevimento del telegramma dal posto semaforico ricevente in comunicazione con la nave.

Art. 171. — TASSAZIONE DEI TELEGRAMMI SEMAFORICI
E RISCOSSIONE DELLE TASSE

1° La tassa dei telegrammi semaforici si compone di quella del percorso sulle linee elettriche comuni, che va calcolata secondo le regole generali, più quella semaforica per parola risultante dalla *Tariffa telegrafica*.

L'importo complessivo dev'essere pagato dal mittente per i telegrammi diretti alle navi in mare e dal destinatario per quelli provenienti dalle navi. In quest'ultimo caso il preambolo deve contenere l'indicazione: Riscuotere L... (per l'estero: *Percevoir frs...*), completata dall'importo da riscuotersi sul destinatario.

2° Sono considerati come ordinari e non multipli i telegrammi semaforici diretti a più destinatari a bordo di uno stesso bastimento, non facendosi per questi che una sola segnalazione.

Art. 172. — PERIODO DI SEGNALAZIONE DEI TELEGRAMMI
DIRETTI A NAVI IN MARE.

1° Il mittente di un telegramma semaforico a destinazione d'una nave in mare può precisare il numero dei giorni durante i quali il telegramma deve essere tenuto dal posto semaforico a disposizione della nave stessa, per essere segnalato al momento opportuno. In questo caso il mittente deve scrivere prima dell'indirizzo l'indicazione di servizio tassata = x giorni = (per l'estero: = x jours =) ovvero, sia per l'interno che per l'estero, l'abbreviazione = Jx = dove x rappresenta sempre il numero dei giorni, compreso quello della presentazione del telegramma.

2° Se il telegramma non ha potuto essere trasmesso alla nave nel termine indicato dal mittente, o, in mancanza di tale indicazione, fino il mattino del 28° giorno successivo a quello dell'accettazione, il posto semaforico ne dà notizia all'ufficio d'origine, con avviso di servizio formulato come segue:

Vostro n..... del..... diretto.....bastimento non avvistato; (per l'estero: Votre n..... du.....adressé.....navire pas découvert).

L'ufficio d'origine comunica questo avviso al mittente.

3° Il mittente può chiedere, con avviso di servizio tassato, telegrafico o postale, indirzzato al semaforo, che il telegramma sia trattenuto per la segnalazione durante un nuovo periodo di 30 giorni, per essere trasmesso alla nave, e così di seguito.

In mancanza di tale domanda il telegramma è passato fra i giacenti alla fine del 30° giorno (non compreso il giorno di accettazione).